

**Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio  
relativa all'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca**

(2002/C 184/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al riguardo un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali) (cfr. punto 55 delle conclusioni).
- (3) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La convenzione impone alle parti che la sottoscrivono di riconoscere ed eseguire gli ordini di confisca emessi da un'altra parte o di sottoporre la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un ordine di confisca e, se detto ordine è emesso, la relativa esecuzione. Le parti possono tra l'altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato al quale si riferisce la richiesta non è un reato nella legge nazionale della parte cui la richiesta è rivolta, o se la confisca non è prevista per il tipo di reato cui la richiesta si riferisce secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta.
- (4) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001 <sup>(1)</sup> contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o man-

tenere alcuna riserva riguardo alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa relative alla confisca se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

- (5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e 7) all'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3 del programma risulta che l'obiettivo è migliorare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, in particolare ai fini della restituzione alla vittima di un reato, tenuto conto dell'esistenza della convenzione europea dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Per raggiungere tale obiettivo bisogna in particolare esaminare se tutte le cause di rifiuto di esecuzione di un provvedimento di confisca di cui all'articolo 18 della convenzione del 1990 siano compatibili con il principio del reciproco riconoscimento.
- (6) Infine la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno del Belgio hanno presentato il 30 novembre 2000 una proposta di decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
- (7) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro; una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.
- (8) Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di riconoscimento ed esecuzione degli ordini di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro sia obbligato a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio gli ordini di confisca emessi dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. La presente decisione quadro è intesa ad assicurare in tutti gli Stati membri norme efficaci per la disciplina della confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.

<sup>(1)</sup> GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

- (9) La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede.
- (10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che sia proibito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di un ordine di confisca qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'ordine di confisca sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (11) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative, tra l'altro, al giusto processo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

#### Articolo 1

##### Scopo

1. Scopo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di riconoscimento ed esecuzione degli ordini di confisca, onde imporre ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un ordine di confisca emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

2. La presente decisione quadro lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

- a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita dal diritto interno dello Stato di emissione, ha emesso, convalidato o comunque confermato un ordine di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni da confiscare;

- c) «confisca»: una sanzione o misura emessa da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nell'espropriazione definitiva di un bene;
- d) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici e documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene essere il provento di un reato o essere equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale provento;
- e) «provento»: ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene;
- f) «ordine»: una sanzione o misura definitiva emessa da un'autorità giudiziaria competente per un reato in relazione al quale è ordinata la confisca.

#### Articolo 3

##### Determinazione delle autorità competenti

1. L'autorità giudiziaria emittente è l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che ha emesso l'ordine di confisca.
2. L'autorità giudiziaria di esecuzione è l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che è competente in base alla legge di detto Stato.
3. Ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («segretariato generale del Consiglio») quali sono le autorità competenti in base alla propria legge. Se uno Stato membro lo desidera, può indicare al segretariato generale del Consiglio l'autorità centrale attraverso la quale può essere trasmessa una richiesta di esecuzione di un ordine di confisca.

#### Articolo 4

##### Trasmissione degli ordini di confisca

1. Un ordine di confisca ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso l'ordine dispone di beni o di un reddito è normalmente residente o, nel caso di una persona giuridica, è registrata o ha la propria sede principale.
2. Il certificato, il cui modello figura nell'allegato, è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

3. L'ordine o una copia autenticata dello stesso, corredato del certificato, è trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

4. Se l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione dell'ordine non è nota all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

5. Qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve un ordine non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, l'ordine all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

#### Articolo 5

##### Reati

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni secondo quanto definito dalla legge dello Stato di emissione, danno luogo all'esecuzione sulla base di un ordine di confisca senza verifica della doppia incriminabilità del fatto:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- atti di terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di varietà vegetali protette,
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, illegittima limitazione della libertà e sequestro di ostaggi,
- atti di razzismo e xenofobia,
- rapine organizzate e a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di documenti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di aggiungere altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di confisca alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

#### Articolo 6

##### Riconoscimento ed esecuzione degli ordini

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono ed eseguono un ordine trasmesso a norma dell'articolo 4 senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7.

2. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le parti possono convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

#### Articolo 7

##### Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può opporsi al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto, non sia stato tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o non corrisponda manifestamente all'ordine in questione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può altresì opporsi al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine qualora sia stato accertato che:

a) è stato emesso un ordine di confisca nei confronti dell'interessato in relazione ai medesimi fatti

— nello Stato di esecuzione o

— in qualunque Stato diverso dallo Stato di emissione o di esecuzione, e tale ordine è stato eseguito, è in fase di esecuzione o non può più essere eseguito a norma del diritto dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata;

b) in uno dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'ordine di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambio, l'esecuzione

dell'ordine di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di norme in materia di tasse, imposte, dogana e cambio della legislazione dello Stato di emissione;

c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dell'ordine di confisca;

d) i diritti dei terzi a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione dell'ordine di confisca;

e) l'ordine di confisca relativo a un reato è stato emesso in absentia contro una persona fisica o giuridica e l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica dell'ordine né è stato altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato all'ordine in absentia, sempreché l'interessato non abbia avuto l'opportunità di contestare l'ordine né di presentare ricorso contro lo stesso nello Stato di emissione;

f) l'ordine di confisca si riferisce a reati che:

— a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio, oppure

— sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, se il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio;

g) le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto dell'ordine di confisca, o la persona interessata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

h) a norma del diritto dello Stato di esecuzione la prescrizione è compiuta per quanto riguarda l'emissione o l'esecuzione di un ordine di confisca in relazione al reato che costituisce il fondamento dell'ordine di confisca e lo Stato di esecuzione è competente conformemente al proprio diritto.

3. Prima di decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione a un ordine, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione. A quest'ultima è richiesto, tra l'altro, di fornire senza indugio qualsiasi informazione sia necessaria per decidere di riconoscere ed eseguire l'ordine di confisca. Se appare evidente che l'ordine di confisca non può essere eseguito non è necessario consultare lo Stato di emissione.

## Articolo 8

### Mezzi di impugnazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi di impugnazione con effetto sospensivo contro l'ordine di confisca eseguito in applicazione dell'articolo 6 a tutela dei propri legittimi interessi. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato. Lo Stato di esecuzione prende le misure necessarie alla conservazione dei beni in attesa della decisione in merito.

2. Le ragioni di merito su cui si basa l'ordine di confisca possono essere impugnate soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

3. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne è informata affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione.

4. Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto a promuovere un'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le idonee informazioni alle parti interessate.

5. Lo Stato di emissione assicura che i termini entro i quali promuovere l'azione di cui al paragrafo 1 siano applicati in modo da garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo.

## Articolo 9

### Rinvio dell'esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente può rinviare l'esecuzione di un ordine di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4:

- a) nei casi indicati all'articolo 8, oppure
- b) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole, oppure
- c) nei casi in cui si ritiene necessario che l'ordine o parte dello stesso sia tradotta, fino a quando sia disponibile la traduzione.

2. Una comunicazione relativa al rinvio dell'esecuzione dell'ordine di confisca, comprendente i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, è trasmessa senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'ordine di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

## Articolo 10

### Decisione in caso di richieste multiple

1. Se due o più Stati membri hanno emesso uno o più ordini di confisca contro una o più persone, e gli interessati nello Stato di esecuzione non dispongono di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutti gli ordini, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione decidere quale o quali ordini di confisca dovranno essere eseguiti, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della presenza di attivi congelati, della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, della misura in cui l'importo confiscato dovrà essere utilizzato per coprire le richieste di indennizzo e delle date delle rispettive decisioni.

2. L'autorità giudiziaria può consultare l'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.

## Articolo 11

### Legge applicabile all'esecuzione

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'esecuzione dell'ordine è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

2. In caso di confisca di proventi, ogni parte dell'importo recuperata in qualsiasi forma in Stati diversi dallo Stato di esecuzione sarà integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.

3. Un ordine di confisca relativo a una persona giuridica viene eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

4. Un ordine di confisca viene eseguito anche se la persona fisica che forma oggetto dell'ordine di confisca decede successivamente o se la persona giuridica oggetto dell'ordine di confisca è successivamente sciolta.

5. Lo Stato di esecuzione non può imporre una pena privativa della libertà o altre misure che limitano la libertà personale come sanzione alternativa in seguito a una richiesta ai sensi dell'articolo 4, a meno che lo Stato di emissione vi abbia dato il proprio consenso nella richiesta.

*Articolo 12***Amnistia, grazia, revisione della decisione**

1. L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Solo lo Stato di emissione può decidere su una domanda di revisione dell'ordine.

*Articolo 13***Cessazione dell'esecuzione**

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare l'ordine del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, l'ordine di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione dell'ordine non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

*Articolo 14***Ripartizione dei beni confiscati**

I beni confiscati o i proventi della vendita di beni confiscati sono restituiti, previa deduzione delle spese sostenute dallo Stato di esecuzione, allo Stato di emissione, salvo diverso accordo tra Stato di emissione e Stato di esecuzione.

*Articolo 15***Informazioni sull'esito dell'esecuzione**

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

- a) dell'esecuzione dell'ordine non appena questa è conclusa;
- b) della mancata esecuzione totale o parziale dell'ordine per i motivi indicati all'articolo 7, all'articolo 12, paragrafo 1 o all'articolo 13.

*Articolo 16***Lingue**

1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato gene-

rale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

*Articolo 17***Spese**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 in materia di ripartizione dei beni confiscati, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente decisione quadro.

*Articolo 18***Relazioni con altri accordi o intese**

La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli relative all'esecuzione degli ordini di confisca contemplate da accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri.

*Articolo 19***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 30 giugno 2004.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro. Entro il 31 dicembre 2004 il Consiglio valuta, sulla scorta di una relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, e i punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a ...

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

...

## ALLEGATO

**CERTIFICATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

1. Stato di emissione
2. Autorità competente che ha emesso l'ordine
  - 2.1. Nome
  - 2.2. Indirizzo
  - 2.3. Telefono/fax/posta elettronica (compreso prefisso di teleselezione internazionale)
  - 2.4. Lingua/e in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha emesso l'ordine
3. Generalità della persona a cui si applica l'ordine di confisca
  - 3.1. Nome
  - 3.2. Ultimo indirizzo conosciuto
  - 3.3. Ubicazione del bene da confiscare (se nota)
4. Informazioni sull'ordine
  - 4.1. Tipo e portata della confisca
  - 4.2. Indicazione delle disposizioni violate e della misura in cui esse rientrano nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1
  - 4.3. Descrizione dei fatti che costituiscono il reato
5. Status dell'ordine

Confermare che:

  - 5.1. l'ordine è definitivo
  - 5.2. l'esecuzione dell'ordine non è caduta in prescrizione
6. Notifica del procedimento

Confermare che la persona a cui si applica l'ordine di confisca ha ricevuto debita notifica:

  - 6.1. del procedimento nei suoi confronti
  - 6.2. delle modalità e dei termini per proporre ricorso
7. Esecuzione parziale dell'ordine

Indicare:

  - 7.1. se una parte dell'ammontare da confiscare è già stata confiscata
  - 7.2. in caso affermativo, l'importo confiscato
8. Vie di ricorso sostitutive
  - 8.1. Lo Stato di emissione consente l'applicazione di vie di ricorso sostitutive?
  - 8.2. Lo Stato di emissione può accettare l'applicazione di una via di ricorso sostitutiva nel caso specifico?
    - 8.2.1. In caso affermativo, le vie di ricorso sostitutive dovrebbero essere elencate in ciascun caso assieme alla sanzione massima.

Fatto a ... il ...

Firma e/o timbro ...

---